

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Antonio FOSSON

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Massimo BALESTRA



---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, li \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

---

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 6 settembre 2019

In Aosta, il giorno sei (6) del mese di settembre dell'anno duemiladiciannove con inizio alle ore otto e cinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Antonio FOSSON**

e gli Assessori

**Renzo TESTOLIN - Vice-Presidente**

**Mauro BACCEGA**

**Stefano BORRELLO**

**Chantal CERTAN**

**Albert CHATRIAN**

**Laurent VIERIN**

Si fa menzione che l'Assessore Luigi BERTSCHY è assente giustificato alla seduta.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,  
Sig. Massimo BALESTRA, \_\_\_\_\_

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1212** OGGETTO :

AUTORIZZAZIONE ALL'AUMENTO DEL TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO NATURALE  
DEI PRODOTTI OTTENUTI DALLA VENDEMMIA 2019.

## LA GIUNTA REGIONALE

visto il regolamento (UE) n 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga, tra gli altri, il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

visto in particolare l'articolo 80 e l'allegato VIII, parte I, lettera A, punto 1 del suddetto regolamento che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle varietà di uve da vino classificabili in conformità all'articolo 81;

visto l'allegato VIII, parte I, lettera A, punto 2 del predetto regolamento che stabilisce che l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ha luogo secondo le pratiche enologiche di cui alla lettera B e non può superare per la zona viticola C il limite di 1,5% vol.;

vista l'appendice I all'allegato VII, che classifica il territorio dell'Unione Europea in zone viticole ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste negli allegati VII Parte II e VIII Parte I;

visto il punto 6 della lettera B dell'allegato VIII Parte I del regolamento (UE) n. 1308/2013 il quale stabilisce che per i prodotti della zona viticola CI, nella quale ricade la Valle d'Aosta, le operazioni di arricchimento non possono avere l'effetto di portare il titolo alcolometrico totale oltre i 12,5% vol.;

vista la deroga prevista al successivo punto 7, lettera b), che consente agli Stati membri di portare il titolo alcolometrico totale dei prodotti utilizzati per la produzione dei vini a denominazione di origine a un livello che essi determineranno;

visto l'allegato VII Parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013 relativo alla definizione ufficiale delle categorie di prodotti vitivinicoli, dove è previsto che il prodotto "vino" deve presentare un titolo alcolometrico totale non superiore a 15% vol., ma che tale parametro massimo può essere superato per i vini a denominazione di origine protetta ottenuti senza alcun arricchimento;

visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 che reca alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, per quanto riguarda le categorie dei prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e, all'allegato II, le pratiche enologiche autorizzate relative alle categorie di vini spumanti;

vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" e in particolare l'articolo 10, comma 2 che stabilisce che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea le regioni, con proprio provvedimento, autorizzino annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino destinati alla

produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP;

riscontrato nel corso dei mesi di maggio e giugno 2019 una piovosità elevata con temperature medio basse che hanno comportato ritardi nel ciclo vegetativo di circa una settimana ed una fioritura scalare e, nella seconda metà del mese di giugno, temperature torride che hanno provocato ulteriori rallentamenti al ciclo vegetativo delle viti per le quali si rende necessaria la pratica dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti a monte del vino;

considerato l'evolversi della maturazione dell'uva, con riferimento al "quadro acido", che rende necessaria una programmazione delle operazioni vendemmiali che non faccia riferimento solo al titolo alcolometrico minimo naturale delle uve, al fine di ottenere prodotti equilibrati tra le diverse componenti dell'uva e con l'obiettivo di rispondere alle esigenze commerciali degli operatori vitivinicoli valdostani;

acquisita la richiesta dell'Associazione viticoltori valdostani (VIVAL) (rif. Prot. n. 14249/AGR del 30 agosto 2019) relativa alla richiesta di autorizzazione all'arricchimento per la vendemmia 2019;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento agricoltura, in assenza del dirigente della Struttura produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali, Laurent Viérin;

ad unanimità di voti favorevoli

## DELIBERA

- 1) di autorizzare per la campagna vitivinicola 2019-2020, per le motivazioni esposte in premessa, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione, destinati alla produzione di vini con o senza DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, di vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità di tipo aromatico, con o senza DOP, provenienti dalla vendemmia 2019, nei limiti di cui ai successivi punti e alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione e successive disposizioni attuative comunitarie e nazionali;
- 2) di consentire, per le uve fresche, il mosto di uve, il mosto parzialmente fermentato e il vino nuovo ancora in fermentazione, destinati alla produzione di vini con o senza DOP,

l'aumento del titolo alcolometrico volumico non superiore al limite di 1,5% vol. come previsto dall'allegato VIII, parte I, lettera A, punto 2 del Regolamento(UE) n 1308/2013;

- 3) di fissare, ai sensi della lettera B punto 7 dell'allegato VIII del Regolamento (UE) n.1308/2013 a 14% Vol. il titolo alcolometrico volumico totale massimo dei prodotti arricchiti destinati alla produzione di vini a DOP;
- 4) di stabilire che per tutti gli altri prodotti il limite rimane fissato a 12,50% vol. come previsto per la zona CI dall'allegato VIII, parte I, lettera B, punto 6 del Regolamento(UE) n 1308/2013;
- 5) di notificare la presente deliberazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e all'Ispettorato Centrale per il controllo della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (I.C.Q.R.F.) ufficio periferico di Torino;
- 6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta nonché sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo [www.regione.vda.it/agricoltura](http://www.regione.vda.it/agricoltura);
- 7) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale.